

La prassi più recente, come già si accennato al paragrafo 5, ha riconosciuto fondazioni costituite con patrimonio iniziale insufficiente, ovvero con semplice impegno dei fondatori a sovvenzionare periodicamente l'ente; ciò avviene più frequentemente per le fondazioni costituite da enti. In particolare, la dottrina riferita alla fondazione costituita da enti pubblici giunge a ritenere ammissibili l'assenza di un patrimonio iniziale e la previsione, nello statuto, di entrate derivanti da fonti di finanziamento sufficientemente certe⁹³. In realtà, il ricorso all'istituto della fondazione da parte dello Stato si è verificato proprio in presenza di patrimonio insufficiente con previsione di contributi pubblici periodici e al fine di attrarre finanziamenti privati. Questo aspetto sarà trattato al capitolo secondo.

La conseguenza più vistosa è il venire meno di una delle caratteristiche della fondazione, il distacco dal fondatore: il patrimonio è strumento per il raggiungimento dello scopo attuato mediante l'organizzazione, divenuto oggi elemento di particolare importanza, con conseguente attenuarsi della distinzione tra fondazione e associazione⁹⁴.

7. Lo scopo

L'altro elemento essenziale della fondazione – lo scopo, ossia la causa giustificativa in ragione della quale l'ente è costituito e riconosciuto, – è stabilito dal fondatore nell'atto costitutivo⁹⁵, rientra nel-

dalle pronunce che riconoscono soggettività giuridica agli enti non riconosciuti, citate dalla nota 81.

⁹³ A. Bardusco, voce «Fondazione di diritto pubblico», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, 1991, p. 391.

⁹⁴ D. Vittoria, cit. a nota 87, p. 320, osserva che la svalutazione dell'elemento patrimoniale combinata con la maggiore importanza dell'elemento personale può portare ad avvicinare la fondazione a un patrimonio separato dei fondatori eretto a persona giuridica, non diversamente da quanto avviene nell'*Anstalt* (in tema di ammissibilità dell'*Anstalt* nell'ordinamento italiano Cass., Sez. 3, 15.2.1993, n. 1853; Sez. 2, 16.11.2000, n. 14870; App. Milano, 25.2.1981; Trib. Roma, 16.12.1966).

⁹⁵ La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che lo scopo della fondazione è quello risultante dallo statuto, non quello di fatto perseguito in difformità della norma statutaria (Cons. Stato, Sez. I, parere, 9.2.1960, n. 1263).